

TI_GERICHTE 10.2004.450 vom 8. März 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2004.450

FR: TI_GERICHTE 10.2004.450 du 8 mars 2005

IT: TI_GERICHTE 10.2004.450 del 8 marzo 2005

Erwägungen

E. 4

cpv. 1 ONC secondo cui il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l'incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.

E' dunque necessario circolare ad una velocità tale per cui, tenuto conto di tutte le circostanze, il veicolo possa essere rallentato o fermato senza intralciare o mettere in pericolo gli utenti della strada che rispettando le regole. Adattare la velocità significa dunque condurre con prudenza, conformemente al principio stabilito dall'art. 31 cpv. 1 LCStr.

Secondo dottrina e giurisprudenza, il conducente deve tener conto degli ostacoli che potrebbero improvvisamente comparire nel suo spazio visibile soltanto nel caso in cui la possibilità che un tale evento si verifichi si imponga seriamente alla luce delle circostanze concrete. E' imprevedibile l'ostacolo che si presenta di fronte al conducente in maniera inopinata ed inattesa e che non doveva ragionevolmente attendersi (Bussy/Rusconi, op. cit., nri. 1.26 e 1.27 ad art. 32 LCStr).

8. Nel caso specifico, è assodato che il signor ACCU 1 abbia infranto entrambe le precitate norme della circolazione stradale.

In effetti, come da lui stesso dichiarato, si è avveduto del veicolo scudo fermo sulla corsia di sorpasso a protezione degli addetti alla manutenzione autostradale, soltanto all'ultimo momento. Così facendo egli non ha nemmeno avuto il tempo di frenare, ma, per evitare l'ostacolo, ha potuto unicamente sterzare verso destra. La velocità del suo veicolo, unitamente alla brusca sterzata, gli hanno però fatto perdere la padronanza di guida, provocando la collisione con l'automezzo pesante fermo davanti al primo.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, l'ostacolo non era affatto imprevedibile. In effetti, come da lui stesso riconosciuto, aveva visto i segnali di pericolo indicanti dei lavori in corso. Ciò avrebbe dovuto imporgli un'accresciuta attenzione che gli avrebbe permesso di scorgere sia la susseguente segnaletica indicante il rientro a destra e la velocità massima consentita, sia il veicolo scudo con la freccia luminosa.

Entrando nel dettaglio, dall'incarto emerge che il segnale di lavori in corso per una tratta di 2 km era posto a 2.5 km dal luogo in cui iniziavano i lavori. A 500 m da quest'ultimo era però stato correttamente piazzato un furgone con un segnale che preannunciava il restringimento sulla destra della carreggiata. Con il primo avvertimento segnaletico, l'automobilista avrebbe dovuto prestare attenzione per lo meno per i seguenti 2 km. Proprio al termine di questa tratta egli, se avesse circolato con la dovuta cautela, avrebbe comunque visto il secondo avvertimento. Non regge pertanto la giustificazione secondo la

quale, dopo aver percorso la distanza indicata dal primo cartello senza aver incontrato alcun cantiere, egli sarebbe stato legittimato a ritenere superato il suo dovere di prestare attenzione. Passando il furgone con il secondo avvertimento egli avrebbe invece dovuto ossequiare l'indicazione in esso contenuta e spostarsi sulla destra.

Per un conducente - a maggior ragione se abituato a macinare migliaia di chilometri ogni anno come dichiarato al dibattimento dall'imputato - non è affatto imprevedibile che in autostrada possano esserci dei cantieri di breve durata che comportano il restringimento o la chiusura di una o più corsie.

Che la velocità dell'imputato non fosse adatta alle circostanze è inoltre provato dalla dichiarazione del teste _____ (cfr. interrogatorio 21 marzo 2003 del signor _____, pag. 2).

Nemmeno accoglibile è l'eccezione avanzata dall'imputato, secondo la quale il cartello situato sul furgone avrebbe potuto essere coperto da una delle auto che egli stava sorpassando. Anzitutto va rilevato che tali segnali sono posti sul veicolo e non a terra, proprio per essere meglio visibili (oltre che per poter essere facilmente spostati) anche dalla corsia di sorpasso. In secondo luogo, come attestato dal teste summenzionato, la segnaletica era chiaramente visibile (cfr. interrogatorio 21 marzo 2003 del signor _____, pag. 1 e 2).

Infine va evidenziato come il signor ACCU 1 abbia deciso che l'indicazione segnaletica di lavori in corso era ormai superata senza alcuna base oggettiva valida. In effetti, egli non ha mai affermato di aver visto un cartello di "via libera" che, per legge (ma anche come fatto noto a qualsiasi utente della strada che ha ottenuto la licenza di circolazione), deve essere sistemato al termine della tratta soggetta a limitazioni. Ciò rende ancor più seria la violazione.

Accertata la violazione degli art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr da parte dell'accusato, occorre ora stabilire se la stessa debba essere considerata grave ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr.

9. L'art. 90 cifra 2 LCStr punisce con la detenzione o la multa chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

Anche la negligenza è punita (art. 100 cpv. 1 LCStr).

Dal profilo oggettivo l'autore deve aver violato in modo grave una norma fondamentale della circolazione stradale ed aver seriamente messo in pericolo la sicurezza del traffico. Quest'ultima condizione è data non solo in presenza di un rischio concreto, ma anche di un rischio astratto accresciuto.

Se vi è stata una messa in pericolo concreta, astratta accresciuta o soltanto astratta, dipende dalla situazione in cui si è verificata la violazione delle norme della circolazione. Il criterio essenziale per ammettere un rischio accresciuto risiede nell'imminenza della sua realizzazione (cfr. Mizel, La violation grave des règles de la circulation, in APJ/PJA 2004 pagg. 1483 e segg.; DTF 130 IV 32; sentenza inedita del Tribunale federale del 29 luglio 2004, 6P.35/2004 e 6S.100/2004).

Sotto l'aspetto soggettivo l'autore deve aver avuto un comportamento privo di scrupoli nei confronti di terzi o gravemente contrario alle regole della circolazione stradale, tale che

gli possa essere imputata quantomeno una negligenza grave. Quest'ultima si realizza quando l'autore è cosciente del pericolo che rappresenta il suo modo di guidare. Essa è pure data allorquando l'autore, contrariamente ai suoi doveri, non tiene minimamente conto del fatto che mette in pericolo gli altri utenti della strada, ossia se agisce con una negligenza incosciente. In questi casi, occorre tuttavia dar prova di particolare prudenza nell'ammettere una negligenza grave. Questa può essere ammessa soltanto se la mancata presa di coscienza del pericolo creato per i terzi è particolarmente biasimevole (cfr. Mizel, op. cit., pagg. 1492 e seg.; DTF 130 IV 32; sentenza inedita del Tribunale federale del 29 luglio 2004, 6P.35/2004 e 6S.100/2004).

10. A mente dello scrivente giudice, nella presente fattispecie sono dati gli estremi per l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 90 cifra 2 LCStr.

Da un lato è indubbio che le norme violate dal signor ACCU 1 siano fra quelle fondamentali della circolazione stradale. Il loro rispetto è infatti basilare per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. E inoltre altrettanto pacifico che la collisione provocata dal comportamento dell'imputato abbia messo in pericolo, perlomeno in modo astratto accresciuto, la vita o l'integrità fisica degli operai presenti sul cantiere.

Dall'altro lato la disattenzione ascrivibile all'imputato può essere certamente essere qualificata come negligenza grave, soprattutto se si considera che il signor ACCU 1 stava circolando in autostrada, dove i pericoli sono amplificati dalla velocità elevata, e, soprattutto, che aveva visto il segnale di pericolo indicante dei lavori in corso (egli ha addirittura affermato in entrambi i verbali resi di aver visto un cartello indicante il restringimento della carreggiata).

Una superficialità nella valutazione dei rischi e nel rispetto delle indicazioni è ancor più seria quando ci si trova confrontati con dei lavori in corso su una strada a forte traffico. Visti i rischi notori per la vita degli operai e degli automobilisti, connessi con questo tipo di interventi, si impone un apprezzamento restrittivo delle disposizioni. In modo particolare non è ammissibile alcuna distrazione e, soprattutto, non può essere tollerata alcuna infrazione alla segnaletica prima del segnale di via libera.

Nonostante il prevenuto abbia distintamente visto il cartello indicante lavori in corso, ha proseguito la sua corsa senza adottare alcuna misura particolare per evitare di creare un pericolo per sé e per gli altri utenti della strada.

La negligenza grave consiste dunque nel non aver dato alcun credito ad un segnale di pericolo posto ai lati della carreggiata.

Il richiamo formulato dall'accusato al fatto che il primo segnale fosse posto a 2.5 km dall'inizio dei lavori, quando invece le direttive svizzere prescrivono di posarli a 750 m dall'inizio dei lavori, non può giovargli in alcun modo. In effetti, se l'imputato avesse prestato, perlomeno per il tratto indicato, l'accresciuta attenzione, che si poteva ragionevolmente attendere da lui visto il pericolo segnalato, si sarebbe certamente avveduto del segnale di restringimento della corsia posto sul furgone fermo sulla corsia di emergenza a 2 km dal cartello lavori in corso. Il dovere di diligenza non si può estinguere automaticamente non appena percorsa la distanza indicata: non si tratta di una semplice valutazione metrica. Ci vuole un segnale di via libera, oppure, se questo è stato dimenticato (cosa non avvenuta nella fattispecie) deve essere percorsa una distanza sensibilmente superiore a quella scritta sul cartello (almeno un qualche chilometro).

Inoltre, a prescindere dagli avvisi precedenti, il fatto di non aver nemmeno scorto per tempo l'ultimo segnale, con tanto di freccia luminosa, posto sul veicolo scudo fermo all'inizio del cantiere, è già di per sé una disattenzione grave.

In definitiva, ben ponderate tutte le circostanze del caso concreto, il comportamento del signor ACCU 1 configura una grave violazione delle regole della circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr.

11. Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.

Nel caso specifico, va tenuto conto, da un lato, della grave imprudenza commessa dall'imputato, che ha cagionato un serio pericolo per l'incolumità degli operai presenti sul cantiere. Per altro verso occorre considerare che il signor ACCU 1 è incensurato, gode di buona reputazione come automobilista ed è pressoché stato l'unica vittima dell'incidente.

Tutto ciò ben ponderato, si giustifica una riduzione della pena proposta dalla pubblica accusa a 5 giorni di detenzione.

D'altro canto sono adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CPS per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova di 2 anni.

11. Gli oneri processuali sono a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP).

visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 90 cifra 2 LCS; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 ONC; 41 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti a Mezzovico-Vira (autostrada A2) il 20 marzo 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3632/2004 dell'8 novembre 2004;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1.250.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 700.00 tassa di giustizia

fr. 550.00 spese giudiziarie

fr. 1250.00 totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.